



**Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.**

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1438 – MB/ab**

ROMA, LI **24 giugno 2011**

OGGETTO: **Novità sulla certificazione dello stato di malattia.**

Premesso che l'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato al lavoro) ha previsto che:

“al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficiente sistema di controllo delle stesse a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.

Pertanto con l'approvazione della menzionata legge entrata in vigore il 24 novembre 2010 è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che :

Dal 13 settembre 2011, il datore di lavoro non potrà più richiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia.

Quindi il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps.

E' però facoltà del datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal medico via web.

In sintesi per i lavoratori restano in vigore i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente (secondo quanto previsto dall'art. 34 CCNL Abi e 58 CCNL Bcc) al datore di lavoro la propria assenza dovuta allo stato di malattia;

- comunicare l'indirizzo per la reperibilità nel caso sia diverso dalla residenza o dal domicilio abituale per consentire i controlli medico fiscali che si effettuano nel seguente “ORARIO DELLE FASCE”: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 17 alle 19. Le fasce orarie comprendono tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica;
- fornire al datore di lavoro (su richiesta dello stesso) il protocollo identificativo del certificato medico;
- presentare il formato cartaceo al datore di lavoro in caso di impossibilità del medico di predisporre l'invio telematico (anche nel caso in cui il datore sia stato abilitato alla consultazione telematica dei certificati).

Vi inviamo, in allegato, la circolare ministeriale n. 4 del 18 marzo 2011.

Cordiali saluti.

DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001

Al Segretariato Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

Al Ministero della Salute

All'INPS

All'INPDAP

All'ENPALS

All'INPGI

Ai Presidenti delle Regioni e
delle Province Autonome

E p.c.:

Alle Presidenze o Segreterie
Generali di:

CGIL
fax 06/8476490

CISL
fax 06/8473314

UIL
fax 06/4753295

CIRCOLARE N.

4 / 2011

UGL
fax 06/3201944

CISAL
fax 06/3212521

CONFISAL
fax 06/5818218

SINPA
fax 02/89540460

CONFINDUSTRIA
fax 06/5923713

CONFCOMMERCIO
fax 06/5898148

CONFESERCENTI
fax 06/4746886

CONFAPI
fax 06/6780930

ABI
fax 06/6767457-313

ANIA
fax 06/3227135

CONFSERVIZI
fax 06/3241524

CONFETRA
fax 06/8415576

CONFARTIGIANATO
fax 06/70454320

CNA
fax 06/44249511

CASARTIGIANI
fax 06/5755036

CLAAI
fax 06/6877580

CONFAGRICOLTURA
fax 06/68806908

COLDIRETTI
fax 06/4742993

CIA
fax 06/3204924

COPAGRI
fax 06/42027007; 06/42391397

LEGA COOPERATIVE
fax 06/84439370

CONFCOOPERATIVE
fax 06/68134236

UNCI
fax 06/39375080

AGCI
fax 06/58327210

UNICOOP
fax 06/44249995

CIDA
fax 06/97605109

CONFEDIRMIT
fax 06/77204826

CUQ
fax 011/5612042

CIU-UNIONQUADRI
fax 06/3225558

CONFAIL
fax 02/29525692 - 06/44700197

ASSOLAVORO
fax 06/32500942

CONFEDERTECNICA
fax 06/32500386

CONFPROFESSIONI
fax 06/54229876

USAE
fax 06/4819080

ALLEANZA LAVORO
fax 06/32500942

ACRI
fax 06/68184223

CIPA
fax 055/350418

FIEG
fax 06/4871109

CUB
fax 02/70602409

FABI
fax 06/8552275

CSE
fax 06/42010628

Al Consiglio nazionale
dell'ordine dei consulenti del
lavoro

Al Consiglio nazionale forense

Al Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili

Alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri

Oggetto: art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 –
Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per
lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Premessa

L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha previsto che *"Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."* Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.

In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con la presente circolare si intende:

- dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore

E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il *fac-simile* di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato *pdf* alla propria casella di posta elettronica.

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e' fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e

relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei lavoratori sono descritti nelle Circolari INPS n. 60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.

Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali. A fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

1. mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come descritto nella Circolare INPS n.60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010.

Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.

Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneità per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai riflessi di natura contrattuale e lavoristica, è costituito, presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentirà di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la richiesta di visite fiscali online, già in fase di sperimentazione e di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo.

4. Raccomandazioni finali

Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 18. 3. 2011

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e
Innovazione

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali

